



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 334 del 23/11/2023

**Norme per la promozione, la valorizzazione e il sostegno delle
Pro Loco della Campania. Modifiche alla legge regionale 08 agosto 2014, n.18 (Organizzazione del sistema
turistico in Campania)”.**

Firmato da: Andrea Volpe



Consiglio Regionale della Campania

Napoli, li 21/11/2023

**Al Presidente del
Consiglio Regionale della Campania**

**Alla Direzione Generale
Attività Legislativa**

SEDE

Oggetto: Proposta di legge “Norme per la promozione, la valorizzazione e il sostegno delle Pro Loco della Campania. Modifiche alla legge regionale 08 agosto 2014, n.18 (Organizzazione del sistema turistico in Campania)”.

Si trasmette, per il seguito di competenza, la proposta di legge in oggetto corredata dalla relazione illustrativa, AIR e finanziaria, debitamente sottoscritta.

Andrea VOLPE

Proposta di legge Regionale **"Norme per la promozione, la valorizzazione e il sostegno delle Pro Loco della Campania. Modifiche alla legge regionale 08 agosto 2014, n.18 (Organizzazione del sistema turistico in Campania)"**.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Le «pro loco» sono associazioni senza scopo di lucro formate da volontari che si impegnano in



Consiglio Regionale della Campania

attività volte alla promozione dei luoghi, alla scoperta e alla tutela delle tradizioni locali, al miglioramento della qualità della vita di chi vi abita, alla valorizzazione dei prodotti e delle bellezze del territorio. Tali associazioni organizzano manifestazioni in ambito turistico-culturale, storico-ambientale, folcloristico, gastronomico e sportivo e costituiscono un punto di riferimento sia per gli abitanti sia per i visitatori di una località. In Italia negli ultimi vent'anni il numero delle pro loco esistenti è più che raddoppiato, mostrando come le stesse rappresentino un modello vincente e convincente, per nulla obsoleto, anzi di piena attualità, in grado di soddisfare la crescente volontà mostrata da gran parte dei cittadini di agire direttamente a livello locale a favore della società e a difesa dei suoi valori più genuini. La nascita delle pro loco risale alla fine dell'Ottocento quando, sull'esempio dei comitati di cura e delle società di abbellimento, iniziarono a nascere dei comitati cittadini che nella denominazione adottavano la preposizione «pro» davanti al nome della località dove operavano. Nei primi anni del Novecento le pro loco, sollecitate dall'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) iniziarono a diffondersi in tutto il territorio nazionale, ma ben presto il secondo conflitto mondiale arrestò fortemente il turismo e le iniziative ad esso legate, provocando così una forte interruzione della nascita e dell'attività delle pro loco.

Con la fine del conflitto mondiale e la ricostruzione, tuttavia, queste associazioni ripresero la loro costante proliferazione e con il decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 7 gennaio 1965, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 27 gennaio 1965, fu istituito l'albo delle associazioni pro loco, presso il medesimo Ministero del turismo e dello spettacolo. La responsabilità della tenuta dell'albo venne successivamente trasferita alle regioni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6, in forza del quale le medesime associazioni divennero, anche per effetto della nuova legge quadro sul turismo (legge n. 217 del 1983), i principali enti pubblici di riferimento delle pro loco. Ancora oggi, pertanto, le associazioni pro loco sono regolate da leggi regionali diverse e sono finanziate da tali enti in misura diversa. Secondo gli ultimi rilevamenti dell'Associazione artigiani e piccole imprese (CGIA) di Mestre-Centro Studi Sintesi, il sistema delle pro loco rappresenta un vero e proprio fenomeno tipicamente italiano caratterizzato da circa 6.300 associazioni di categoria, in media 0,79 per ogni comune, e da oltre 300.000 volontari. Tra queste associazioni, circa 4.700 sono impegnate nella valorizzazione e nella gestione del patrimonio locale materiale, 5.500 svolgono attività di comunicazione e di promozione delle attività locali e il 57 per cento cura la gestione dell'ufficio informazioni turistiche del comune in cui sono costituite. Inoltre, il 57 per cento delle associazioni pro loco realizza interventi di sostegno o di solidarietà sociale, l'81 per cento collabora con le amministrazioni pubbliche, il 36 per cento organizza rievocazioni storiche, il 53 per cento realizza mostre d'arte e il 20 per cento gestisce o partecipa alla gestione di musei, siti archeologici e biblioteche. È evidente, dunque, che il sistema italiano delle pro loco ha un forte impatto socioeconomico, che genera ricchezza e stimola le economie locali. Attualmente in Italia gli enti di rappresentanza di maggior rilievo, che di fatto coordinano e offrono servizi alle associazioni pro loco sono l'Unione nazionale delle pro loco d'Italia (UNPLI), fondata nel 1962, e l'Ente pro loco italiane (EPLI APS), di recente costituzione. L'UNPLI è iscritta nel registro nazionale delle associazioni di promozione sociale e all'albo nazionale del servizio civile nazionale. La sua rete associativa, strutturata in comitati regionali, provinciali e di bacino, è presente capillarmente in tutto il territorio nazionale ed è diretta da un Consiglio nazionale che



Consiglio Regionale della Campania

rappresenta le associazioni pro loco presenti in ogni regione italiana. L'EPLI APS, invece, è un nuovo ente del Terzo settore, ma che anch'esso ha preso forma attraverso la riproposizione e il rafforzamento dei principi ispiratori della nascita delle pro loco quali associazioni di promozione turistico-culturale dei territori. Come l'UNPLI, l'EPLI APS assicura servizi semplici e garantiti alle proprie associate attraverso comitati regionali sulla base del principio federativo, che rappresentano un decentramento nei territori della responsabilità di gestione e che devono strutturare una propria attività di coordinamento funzionale ai servizi che l'EPLI APS eroga alle associate. La presenza di tali realtà associative è fondamentale per il corretto funzionamento delle pro loco presenti capillarmente in tutto il territorio nazionale nonché per il raggiungimento degli obiettivi di promozione sociale e di valorizzazione dei prodotti e delle bellezze del territorio, pertanto è importante che le regioni, nell'esercizio delle competenze ad esse riservate in materia di turismo e attività ad esso connesse, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, garantiscano l'uniformità di trattamento nei riguardi degli enti di rappresentanza delle pro loco.

La regione Campania con la legge regionale 8 agosto 2014, n. 18 *“Organizzazione del sistema turistico in Campania”* al Capo V, ed in particolare con gli articoli 23, 24 e 25 ha voluto riconoscere il ruolo delle “pro loco”, ma, dal nostro punto di vista, anche se apprezzabile, questo intervento normativo non basta a dare il giusto peso a queste forme associative presenti anche nei comuni più piccoli delle aree interne che meritano più attenzione e soprattutto più risorse. In regione Campania esistono 556 associazioni pro loco su 554 comuni e, da quanto si evince, dal rapporto contenuto all'interno dell'atto triennale di indirizzo per il turismo 2023-2025 (Programma annuale per il turismo 2023) presentato in III commissione lo scorso 19 luglio, al paragrafo 4.19 *“Azioni promosse a favore di associazioni Pro Loco e UNPLI”* le azioni messe in campo dalla regione si limitano a richiamare la concessione di un contributo, una tantum, di €2.000, volti a stimolare la ripresa dei flussi turistici ridotti a causa delle misure restrittive assunte durante la diffusione del Covid-19; le modifiche al regolamento regionale per il riconoscimento delle pro loco e un richiamo alla fase di definizione della piattaforma portale dedicata alle pro loco al fine della automatizzazione e della digitalizzazione di tutti i processi amministrativi legati alla concessione di contributi a questa tipologia di associazioni.

Si procede di seguito con l'illustrazione dei singoli articoli che compongono la proposta di legge regionale:

L'art.1, (Finalità)

L'articolo sancisce le finalità della legge regionale riconoscendo valorizzando e promuovendo il ruolo delle associazioni pro loco e dell'UMPLI.

L'art. 2 (Definizione ed ambito di intervento) definisce le associazioni pro loco e fissa l'ambito di intervento entro il quale possono operare.

L'art. 3 (Attività) definisce le attività che possono svolgere le associazioni pro loco, attraverso la cooperazione con l'associazionismo locale le categorie produttive e gli enti locali.

L'Art. 4 (albo regionale delle pro loco) istituisce l'albo regionale delle pro loco.



Consiglio Regionale della Campania

L'art. 5 (Contributi in favore delle pro loco e dell'UMPLI) dispone d l'erogazione di contributi in relazione ai programmi di attività redatti in coerenza con la programmazione regionale in materia di turismo e con la programmazione del PTL di riferimento di cui all'art. 9, comma 1 della legge regionale 8 agosto 2014, attraverso all'Agenzia regionale per la promozione del turismo della Campania e fissa il termine dei pagamenti dei contributi assegnati.

L'art. 6 (norma finanziaria) La presente proposta di legge prevede oneri a carico del bilancio della Regione Campania pari a € 1.500.000,00, per ciascuno degli anni 2023 2024 e 2025 e per gli esercizi successivi

L'art. 7 (Abrogazioni) prevede l'abrogazione degli articoli 23 – 24 e 25 della legge regionale 8 agosto 2014, n.18 (Organizzazione del sistema turistico in Campania).

Proposta di legge

Proposta di legge Regionale "Norme per la promozione, la valorizzazione e il sostegno delle Pro Loco della Campania. Modifiche alla legge regionale 08 agosto 2014, n.18 (Organizzazione del sistema turistico in Campania)".



Consiglio Regionale della Campania

Su iniziativa del Consigliere Regionale

ANDREA VOLPE

Art. 1

Finalità

1. La Regione Campania riconosce, valorizza e promuove il ruolo delle Associazioni Pro Loco, con sede nel territorio regionale, nelle diverse ed autonome espressioni culturali e riconosce il valore sociale delle medesime liberamente costituite e delle loro attività come espressione di partecipazione, di solidarietà e di pluralismo.
2. La Regione riconosce il ruolo di coordinamento dell'Unpli, *di tutte le associazioni di settore rappresentative di associazioni Pro Loco, regolarmente costituite e con sedi in tutte le province campane e nella Città metropolitana di Napoli*, nelle sue articolazioni regionali e provinciali, come associazione rappresentativa delle pro loco attive sul territorio campano.



Art. 2

Definizione ed ambito d'intervento

1. Ai fini della presente legge, per Associazioni Pro Loco, di seguito denominate Pro Loco, si intendono le associazioni di promozione sociale che prevedano nel loro statuto un esplicito riferimento alla promozione e valorizzazione del territorio della Campania, all'animazione turistica e alla valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, artistiche, storiche e culturali dei territori regionali, quali attività prevalenti dell'associazione.
2. Le Pro Loco operano nell'ambito del territorio comunale ovvero, attraverso gli ambiti territoriali turistici omogenei di cui all'art 7, comma 1 della legge regionale 8 agosto 2014, n.18 (Organizzazione del sistema turistico in Campania).
3. Le Pro Loco possono operare anche al di fuori dell'ambito territoriale in cui hanno sede, attraverso forme associative di soggetti pubblici e privati di cui



Consiglio Regionale della Campania

all'art 8, comma 1 della legge regionale 8 agosto 2014, n.18 (Organizzazione del sistema turistico in Campania).

Art. 3

Attività

1. L'attività delle Pro Loco è volta principalmente a:

- a) valorizzare e promuovere il patrimonio storico, culturale, folkloristico, sociale ed ambientale del territorio, nonché i prodotti tipici dell'artigianato e dell'enogastronomia locali;
- b) incentivare un movimento turistico socialmente ed ambientalmente sostenibile, rispettoso dei beni comuni e del patrimonio materiale e immateriale delle comunità locali;
- c) gestire attività di informazione, assistenza ed accoglienza turistica, nel rispetto della normativa vigente in materia di erogazione dei servizi turistici;
- d) promuovere e sviluppare attività ricreative ed educative in ambito turistico, rivolte alla popolazione locale;



Consiglio Regionale della Campania

e) raccogliere e archiviare il patrimonio materiale ed immateriale della comunità locali, anche al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla legge regionale 20 luglio 2021, n. 7. (Istituzione e disciplina del Registro regionale dei Comuni con *prodotti De.Co.*)

2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte prevalentemente attraverso la cooperazione con l'associazionismo locale, le categorie produttive e gli Enti locali.

Art. 4

Albo regionale delle pro loco

1. È istituito l'albo regionale delle associazioni pro loco.

2. Le modalità di gestione dell'albo ed i requisiti necessari alle associazioni pro loco per la relativa iscrizione sono disciplinati dal Regolamento Regionale 10 febbraio 2021, n.2.

3. L'iscrizione alla sezione dell'albo di cui al comma 1 costituisce condizione indispensabile per:

a) partecipare alla designazione del rappresentante delle Associazioni turistiche Pro Loco, nei casi stabiliti dalla legge;

b) gestire uffici per l'informazione e l'accoglienza dei turisti, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la gestione del servizio.



Consiglio Regionale della Campania

4. L'albo regionale delle pro loco è pubblicato ed è aggiornato annualmente in apposita sezione del sito della Regione.

Art. 5

Contributi in favore delle associazioni pro loco e dell'Unpli

1. La Regione, nei limiti delle risorse attribuite con legge di bilancio, incentiva le attività delle associazioni pro loco e dell'Unpli, di tutte le associazioni di settore rappresentative di associazioni Pro Loco, regolarmente costituite e con sedi in tutte le province campane e nella Città metropolitana di Napoli, mediante contributi assegnati in relazione ai programmi di attività redatti in coerenza con la programmazione regionale in materia di turismo e con la programmazione del PTL di riferimento di cui all'art. 9, comma 1 della legge regionale 8 agosto 2014, n.18 e secondo le modalità stabilite dal Regolamento Regionale 10 febbraio 2021, n.2. La valutazione dei programmi e l'erogazione dei contributi sono demandati all'Agenzia regionale per la promozione del turismo della Campania di cui all'art. 15 della legge regionale 8 agosto 2014, n.18.



Consiglio Regionale della Campania

2. L'Agenzia regionale per la promozione del turismo della Campania assicura il pagamento dei contributi assegnati con cadenza annuale.
3. Le modalità di rendicontazione dei contributi ricevuti dalla Regione per il tramite dell'Agenzia regionale per la promozione del turismo della Campania sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 1 e da atti amministrativi di indirizzo emanati dalla competente struttura regionale.

Art. 6

Norma finanziaria

1. agli oneri previsti dalla presente legge pari a € 1.500.000,00, per ciascuno degli anni 2023 2024 e 2025 si provvede a valere delle risorse stanziare alla Missione 7 Programma 1 Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2023-2025, di cui alla legge regionale 22 dicembre 2022, n.18. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.



Consiglio Regionale della Campania

Art. 7

Abrogazioni

1. sono abrogati gli articoli 23 – 24 e 25 della legge regionale 8 agosto 2014, n.18 (Organizzazione del sistema turistico in Campania).



RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

(Ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 37 del 2017)

Primo firmatario: Consigliere Andrea VOLPE

TITOLO: "Norme per la promozione, la valorizzazione e il sostegno delle Pro Loco della Campania - Modifiche alla legge regionale 08 agosto 2014, n.18 (Organizzazione del sistema turistico in Campania)".

1) DESCRIZIONE ELEMENTI INFORMATIVI IN ORDINE AL CONTESTO FINANZIARIO

La proposta di legge ha la peculiarità di affrontare il tema della Associazioni pro loco della Campania. Attualmente, la regione Campania con la legge regionale 8 agosto 2014, n. 18 "Organizzazione del sistema turistico in Campania" al Capo V, ed in particolare con gli articoli 23, 24 e 25 ha voluto riconoscere il ruolo delle "pro loco", ma, dal nostro punto di vista, anche se apprezzabile, questo intervento normativo non basta a dare il giusto peso a queste forme associative presenti anche nei comuni più piccoli delle aree interne che meritano più attenzione e soprattutto più risorse.

2) INDICAZIONI SULLA PRESENZA DI ONERI FINANZIARI PRESUNTI (DIRETTI/INDIRETTI) DERIVANTI DAL PROGETTO DI LEGGE E RELATIVA QUANTIFICAZIONE SOMMARIA

Art.	PRESENZA ONERI	STIMA ONERI	DATI - CRITERI - METODI UTILIZZATI PER LA QUANTIFICAZIONE DEGLI
------	----------------	-------------	---



Consiglio Regionale della Campania

	(Si/No)	(IN EURO)	ONERI
1	NO	0,00	Individua le finalità della proposta di legge. NEUTRALITA' Non vi è insorgenza di oneri diretti o indiretti.
2	NO	0,00	Definisce gli ambiti di intervento. INVARIANZA Non vi è insorgenza di oneri diretti o indiretti.
3	NO	0,00	Individua le attività svolte principalmente dalle associazioni pro loco. INVARIANZA Non vi è insorgenza di oneri diretti o indiretti.
4	NO	0,00	Fissa le modalità di iscrizione all'albo regionale delle associazioni pro loco. INVARIANZA Non vi è insorgenza di oneri diretti o indiretti.
5	NO	0,00	Indica la tipologia e fissa la modalità con la quale vengono erogati contributi alle associazioni pro loco. INVARIANZA Non vi è insorgenza di oneri diretti o indiretti.
6	SI	1.500.000,00	(norma finanziaria) La presente legge produce oneri a carico della Regione Campania utilizzando le risorse allocate sulla Missione 7 Programma 1 Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2023-2025, di cui alla legge regionale 22 dicembre 2022, n.18.
7	no	0,00	Prescrive l'abrogazione degli articoli 23 - 24 e 25 della legge regionale 8 agosto 2014, n.18 (Organizzazione del sistema turistico in Campania). INVARIANZA Non vi è insorgenza di oneri diretti o indiretti.
		TOTALE ONERI 1.500.000,00	

**3) INDICAZIONE SULLA TIPOLOGIA DI COPERTURA DELLA SPESA IN
RELAZIONE
AGLI ONERI QUANTIFICATI**



Consiglio Regionale della Campania

RIFERIMENTI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO PER IL TRIENNIO 2022-2024

Sezione A) Natura, tipologia e modalità di copertura finanziaria ai sensi dall'articolo 38 del d. lgs. 118/2011.

NATURA SPESA:	spesa corrente	X	spesa in conto capitale	
TIPOLOGIA SPESA:	annuale		pluriennale	X
	obbligatoria		non obbligatoria	X

STANZIAMENTO :	Anno 2023 €1.500.000,00 Anno 2024 €1.500.000,00 Anno 2025 €1.500.000,00 Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
MISSIONE E PROGRAMMA SU CUI IMPUTARE LA SPESA	Missione 7 Programma 1 Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2023-2025

MODALITÀ DI COPERTURA		
Riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa	ND	0,00
Risorse presenti in fondi speciali	ND	0,00
Ricorso a nuove o maggiori	COMPILARE SEZIONE SOTTOSTANTE B	0,00



Consiglio Regionale della Campania

entrate		
Altre modalità	Missione 7 Programma 1 Titolo I del bilancio di previsione finanziario 2023-2025	1.500.000,00

**Sezione B) Indicare nuove o maggiori entrate da utilizzare a copertura della spesa
indicata nella Sezione A)**

TITOLO: _____

TIPOLOGIA DELL'ENTRATA: _____

**Sezione C) In caso di disposizioni che prevedono minori entrate, alla stregua di una
linea di spesa indicare idonea copertura finanziaria
compensativa**

Nella proposta di legge non sono contenute disposizioni che prevedono minori entrate.